

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
Sconto di Portafoglio

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa.
 Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – CARMIANO (Lecce)
 Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE – Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300
 E-mail info@terradotranto.bcc.it; sito internet: www.bccterradotranto.it
 Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9
 Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977
 Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

L'operazione sconto di portafoglio permette al cliente di ottenere dalla banca un anticipo, previa deduzione dell'interesse nonché di spese e commissioni, sull'importo di un credito di un cliente verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Il credito deve essere rappresentato da un effetto cambiario (cambiale tratta o pagherò cambiario).

L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, così da consentire al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente il credito stesso.

Il rischio che il cliente deve tenere in considerazione è l'obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del debitore ceduto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	
Tasso debitore annuo massimo nominale fisso <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> <i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	9,50% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 13,00%
Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> <i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	9,84% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 13,00%
Tasso annuo massimo per interessi di mora	2 punti % + il tasso applicato
Capitalizzazione	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento.

	<p>Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale la banca applica la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.</p> <p>La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, il rapporto prevede la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.</p>
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
IMPORTI MASSIMI DI SPESE	
<i>Spese per singola visura ipocatastale</i>	€ 70,00
<i>Spese per singola visura CRIF</i>	€ 25,00
<i>Invio comunicazioni ex art. 118 e 119 d.lgs. 385/93</i>	€ 2,70
<i>Eventuali spese per solleciti effettuati a mezzo posta o telefono</i>	€ 15,00
<i>Spese per copia documentazione</i>	da quantificare al momento della richiesta con un minimo di € 10,00
<i>spese per istruttoria pratica fido</i>	0,50% (min. € 65,00 – max € 310,00)
<i>spese per istruttoria per fido temporaneo</i>	0,50% (min. € 65,00 – max € 310,00)
<i>spese per revisione pratica di fido(almeno annuale)</i>	0,50% (min. € 65,00 – max € 155,00)
COMMISSIONI	
<p><i>Commissione di massimo scoperto (CMS)</i> Tale commissione viene applicata nei limiti dell'affidamento concesso e viene calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009.</p>	<p>max 0,50 % trimestrale</p> <p>Può essere pattuita in alternativa la commissione per la messa a disposizione di fondi</p>
<p><i>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato)</i> in alternativa alla commissione di massimo scoperto può essere pattuita una <i>Commissione sull'accordato</i>, calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel (periodicità).</p>	Può essere pattuita in alternativa alla commissione di massimo scoperto
<i>Commissione sconfinamento extra fido</i>	Non prevista
ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	come per legge
Spese per comunicazioni(comprese quelle dovute ai sensi d.lgs.385/93, oltre al rimborso delle spese postali)	€ 2,70
Commissioni per incasso dei crediti scontati ed eventuali ritorni per insoluti	Si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo "Incassi e Pagamenti"

QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONTO DI PORTAFOGLIO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 13,00%¹

¹ Il TAEG è calcolato su uno sconto di portafoglio accordato di € 5.000,00, utilizzato interamente.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'anticipazione su documenti, contratti e fatture è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date, ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.

Se l'anticipazione su documenti, contratti e fatture è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'anticipazione su documenti, contratti e fatture è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca presso la Sede Amministrativa, Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE; e-mail: reclami@terradotranto.bcc.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (e).

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Revisione periodica	Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.